

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO DEL 6 APRILE 2020 TRA ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) E ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) UNITAMENTE A UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI): SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI. RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE.

Come noto, in data 6 aprile 2020 è stato stipulato un accordo quadro fra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) di rappresentanza degli istituti bancari, e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) unitamente a l'Unione Province d'Italia (UPI), costituente una linea-guida per gli istituti bancari che vorranno aderire all'iniziativa di sospensione delle quote capitale dei mutui contratti dagli enti locali.

Tale accordo consente agli enti locali, limitatamente agli enti aderenti e per le posizioni debitorie aventi determinate caratteristiche, di sospendere le quote capitale in scadenza nell'anno 2020 e di rinviarle ad un'ulteriore annualità da aggiungersi al piano di ammortamento originario, consentendo un alleggerimento del bilancio di previsione 2020 con la finalità di sostenere l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ed alle sue conseguenze economico-finanziarie sulla società e l'economia. Saranno dovuti la sola quota interessi, se prevista dalla situazione dei tassi.

Considerato che l'Accordo quadro si prefigge l'obiettivo di contrastare gli effetti finanziari negativi dovuti alla mancanza o grave calo di alcune entrate comunali importanti quali la Tosap, la Tari, gli oneri di urbanizzazione e i proventi dei parcheggi a pagamento, risultando pertanto indispensabile attuare tutti gli accorgimenti previsti, da attivare al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione economico-finanziaria.

Lo stock di debito cui è possibile avvalersi della facoltà di sospensione alla luce del citato accordo quadro è così articolato:

- Istituto per il Credito Sportivo: Rapporto n. 2813000 con debito residuo € 269.015,00 (tasso fisso) e Rapporto n. 4851200 con debito residuo € 747.340,06 (tasso fisso).

Se dal punto di vista finanziario lo strumento della sospensione delle quote capitale risulta indubbiamente vantaggioso, dal punto di vista economico è da sottolineare come la quota interessi costituisce un costo limitatamente alle posizioni in essere con l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) le quali sono rappresentate solo da tassi fissi e conseguentemente verrà sostenuta il relativo costo su un'annualità in più. Lo stanziamento relativo alla quota capitale e agli interessi dei mutui in essere è stato previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e, successivamente, in sede di approvazione delle variazioni di bilancio. Nel redigente bilancio 2020-2022 si provvederà ad istituire un capitolo per accogliere le somme derivanti dalla sospensione delle quote di capitale, ove ammessa dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Si propone pertanto alla Giunta Comunale l'adesione all'accordo quadro ABI di sospensione delle quote capitale dei mutui in ammortamento con l'Istituto per il Credito Sportivo per tutte le posizioni che rispettano i requisiti dello stesso.

***Si allega comunicazione dell'Istituto per il Credito Sportivo pubblicato sul loro sito istituzionale:***

L'Istituto ha aderito all'accordo ABI, ANCI e UPI e procederà quindi alla sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31 dicembre 2020 su esplicita richiesta di Comuni, Province e altri Enti Locali, come definiti dall'art. 2 del D.lgs. 267/2000.

Sono esclusi dal beneficio:

- gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile;
- gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

Per poter beneficiare della sospensione, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:


- stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
- essere intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
- il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
- non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
- devono essere in corso di ammortamento;
- non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda;
- la durata complessiva, a seguito della sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

Qualora la sospensione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, l'accordo prevede:

- che a seguito della sospensione la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario per un analogo periodo;
- che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all'operazione di sospensione);
- che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste;
- che la delegazione di pagamento venga prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.

**Valguarnera Caropepe 24-05-2020**

**Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario**



---